



AVV. GIUSEPPE CRESCENZO

PASQUALE D'ANGIOLILLO
AVVOCATO

AVV. FRANCESCO BOTTI

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO –
SEZIONE DI ROMA**

Ricorre la dott.ssa Filomena GELORMINI, nata il 20.8.1977 ad Avellino, residente in Sarno (SA), alla via Vecchia Lavorate n. 14 (cod. fisc. GLR FMN 77M60 A509X), rappresentata e difesa – giusta procura in calce – con poteri congiunti e disgiunti, dagli **avv.ti Pasquale D'ANGIOLILLO** (cod. fisc. DNG PQL 70P19 H703K), **Francesco BOTTI** (cod. fisc. BTT FNC 78P11 A091V) e **Giuseppe Crescenzo** (cod. fisc. CRS GPP 77T14 I438P), con i quali elegge domicilio digitale corrispondente ai rispettivi indirizzi p.e.c. (*avv.pasquale.dangiolillo@pec.it; francescobotti@puntopec.it; g.crescenzo77@avvocatinocera-pec.it*), contenuti nel pubblico registro *RegIndE* (fax: 081.950548);

c o n t r o

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del legale rappresentante Ministro p.t.;
- **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante Ministro p.t.;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante Direttore Generale p.t.;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE DI AVELLINO**, in persona del legale rappresentante Dirigente p.t.;

nonché nei confronti

- **dott.ssa Maria Giuseppina OLIVA**, nata ad Avellino il 10.7.1978 (cod. fisc. LVOMGS78L50A509U), quale soggetto incluso nelle impugnate graduatorie ADSS 1° Fascia (**posizione n. 52**), dalle quali la ricorrente, dapprima inserita, è stata successivamente esclusa;

per l'annullamento – previa sospensione dell'esecuzione e/o adozione di idonee misure cautelari , nonché per la concessione di idonee misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.-:

1. **del provvedimento dirigenziale n. AOOUSPAV.REGG.UFF.U.000571.08-02-2021 del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio VII Ambito Territoriale di Avellino**, successivamente conosciuto, con il quale la dott.ssa Filomena Gelormini è stata esclusa dalle graduatorie GPS/Elenchi aggiuntivi del personale docente per la provincia di Avellino di tutti gli ordini e gradi d'istruzione, nelle quali era stata precedentemente inclusa dalla predetta Amministrazione (posizione

- n. 56) con decreto prot. n. 3655 del 7.8.2021 per le Classi di ADSS (Sostegno Scuola Secondaria di II° grado);
2. del **decreto prot. n. 3807 del 25.8.2021 del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio VII Ambito Territoriale di Avellino**, successivamente conosciuto, con il quale l'Amministrazione Scolastica ha ripubblicato le predette graduatorie in vista delle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2021/2022, non ricomprendendovi più la ricorrente;
 3. del **provvedimento di esclusione della ricorrente dalla prima fascia degli Elenchi aggiuntivi per le richieste classi di concorso, avente estremi ancora ignoti e non comunicati**, ma soltanto visibile nel sistema telematico del relativo Ufficio Scolastico, riposante sul predetto provvedimento dirigenziale prot. n. 571 dell'8.2.2021, con espressa riserva di motivi aggiunti;
 4. della relativa **graduatorie GPS/Elenchi aggiuntivi per le citate classi di concorso, ripubblicate ed allegate al suindicato decreto prot. n. 3807 del 25.8.2021**, nella parte in cui l'odierna ricorrente, dapprima inseritavi in data 7.8.2021, è stata poi esclusa;
 5. della successiva **nota del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio VII Ambito Territoriale di Avellino del 26.8.2021**, a firma del dott. Giovanni Virgili, inoltrata a mezzo pec, successivamente ricevuta, con la quale la predetta Amministrazione Scolastica, in riscontro alla diffida precedentemente fatta tenere dalla ricorrente in data 18.8.2021, ha esternato le motivazioni per le quali l'odierna ricorrente è stata successivamente esclusa dalla predette graduatorie nelle quali era stata invece precedentemente inserita;
 6. ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, della **nota del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 1219 del 10.8.2021 (Registro Ufficiale)**, a firma del Capo Dipartimento, successivamente conosciuta;
 7. ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, della **nota del Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale degli Ordinamenti della Formazione Superiore e del Diritto allo Studio prot. n. 20446 del 14.7.2021**, in quanto menzionata nella nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1219 del 10.8.2021;
 8. ove e per quanto di ragione ed *in parte qua*, del **D.M. Istruzione n. 51 del 3.3.2021**, nella parte in cui (art. 1, punto 1, e art. 2, punto 1) stabilisce ovvero viene interpretato nel senso che, relativamente ai titoli conseguiti all'estero, possono partecipare soltanto coloro i quali abbiamo non soltanto conseguito, ma anche ottenuto il provvedimento di

riconoscimento del titolo estero, senza possibilità di essere nelle more ammessi con riserva;

9. ove e per quanto di ragione, dell'**avviso del Ministero dell'Istruzione prot. n. 21317 del 12.7.2021**;
10. ove e per quanto di ragione, dell'**avviso del Ministero dell'Istruzione prot. n. 22904 del 22.7.2021**;
11. ove e per quanto di ragione, dell'**avviso del Ministero dell'Istruzione del 13.7.2021**;
12. ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, del **D.M. Istruzione n. 242 del 30.7.2021**, emanato in attuazione del precedente D.M., della successiva **nota del Ministro dell'Istruzione prot. n. 25089 del 6.8.2021**, nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento;
13. ove e per quanto di ragione, dell'**ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo”**;
14. ove e per quanto di ragione, del successivo **avviso prot. n. 25187 del 9.8.2021**;
15. ove e per quanto di ragione, della **nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 25348 del 17.8.2021**, avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli spagnoli e rumeni;
16. ove esistente, del **provvedimento di esclusione ovvero rigetto dell'istanza presentata in data 12.8.2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, co. 4 e segg., D.L. n. 73/2021**;
17. del **decreto dirigenziale Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII – Ambito Territoriale di Avellino prot. n. 4025 del 9.9.2021** di pubblicazione dell'elenco dei docenti assegnatari degli incarichi annuali GPS, con relativo elenco;
18. del **decreto dirigenziale Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII – Ambito Territoriale di Avellino prot. n. 4041 del 10.9.2021** di ripubblicazione graduatorie incarichi annuali, con relativo elenco;
19. del **decreto dirigenziale Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII – Ambito Territoriale di Avellino prot. n.4140 del 20.9.2021** di ulteriore pubblicazione elenco docenti assegnatari incarichi annuali;

20. del decreto dirigenziale Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII – Ambito Territoriale di Avellino prot. n.4308 del 30.9.2021 di ulteriore pubblicazione elenco docenti assegnatari incarichi annuali;
21. del decreto dirigenziale Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII – Ambito Territoriale di Avellino prot. n.4388 del 6.10.2021 di ulteriore pubblicazione elenco docenti assegnatari incarichi annuali;
22. del decreto dirigenziale Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII – Ambito Territoriale di Avellino prot. n.4425 dell'8.10.2021 di ulteriore pubblicazione elenco docenti assegnatari incarichi annuali;
23. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.

*** **

Ai fini di un compiuto inquadramento della vicenda controversa, sono d'obbligo alcune notazioni preliminari, compendiate nell'*incipit* dei seguenti

DATI DI FATTO.

1- L'art. 59 del D.L. 25.5.2021, n. 73, come convertito con L. 23.7.2021, n. 106, ha introdotto una **forma speciale di reclutamento** volta a consentire, in via straordinaria ed esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, che:

- i **posti comuni e di sostegno** nell'organico dell'autonomia, **vacanti e disponibili** dopo le immissioni in ruolo secondo la legislazione vigente, sono assegnati, con **contratti a tempo determinato**, ai docenti iscritti nella **prima fascia delle GPS ovvero negli elenchi aggiuntivi**, cui possono inserirsi coloro che, entro il **31.7.2021**, abbiano "**conseguito**" il titolo di abilitazione o specializzazione (co. 4);
- in fase di esecuzione del contratto, i candidati svolgono anche il **percorso annuale di formazione iniziale e prova** di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 59/2017, seguito da una **prova disciplinare (co. 6), superato il quale possono essere assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo (co. 8).**

2- Tale disciplina è andata ad innestarsi sulle disposizioni già contenute nell'**ordinanza prot. n. 60 del 10.7.2020 (Registro Decreti)**, con la quale il Ministero dell'Istruzione aveva indetto **procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, co, 6-bis e 6-ter, della l. n. 124/1999** e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, stabilendo, all'**art. 10**, l'inserimento negli **elenchi aggiuntivi alle GPS di prima Fascia** per gli aspiranti che acquisissero il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno originariamente entro l'**1.7.2021**.

3- In applicazione di tale norma, il Dicastero ha successivamente emanato il **D.M. n. 51 del 3.3.2021**, onde disciplinare la costituzione dei detti **elenchi aggiuntivi** alle graduatorie

provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, il cui procedimento ha avuto abbrivio, per l'anno scolastico. 2021/2022, con l'apertura delle funzioni telematiche, disposta con gli **avvisi del Ministero dell'Istruzione del 12.7.2021 (prot. n. 21317), del 22.7.2021 (prot. n. 22904) e del 13.7.2021.**

4- In tale esatto contesto è, dunque, intervenuto il **D.M. Istruzione prot. n. 242 del 30.7.2021**, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha regolato l'anzidetta **procedura straordinaria in attuazione del citato art. 59, co. 4-9, del D.L. n. 73/2021, come conv. con L. n. 106/2021**, stabilendo, segnatamente, le modalità di attribuzione, a domanda, dei posti vacanti e residui dopo le immissioni in ruolo annuali e dopo quelle di cui ai co. 1, 2 e 3, dell'art. 59, da assegnarsi, con contratto a tempo determinato, mediante attingimento dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi.

Tanto, disponendo, altresì, che, una volta completate le procedure di immissione in ruolo, la copertura dei posti (art. 3) è effettuata mediante chiamata dei docenti iscritti nella prima fascia delle GPS per le supplenze per i posti comuni o di sostegno, ovvero inseriti negli appositi elenchi aggiuntivi, nei quali è possibile iscriversi, **anche con riserva di accertamento del titolo di abilitazione o specializzazione**, purché conseguito entro il **31.7.2021** (riformando, esclusivamente su tale punto, la primigenia previsione dell'1.7.2021 contenuta nell'O.M. n. 60/2020 cit.).

5- Su tali premesse, possedendo tutti i requisiti previsti, la **dott.ssa Filomena Gelormini** – la quale ha conseguito la laurea in Giurisprudenza in data 25.10.2005 presso l'Università degli Studi di Salerno – ha presentato, in data **24.7.2021**, **domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS rispettivamente per gli Ordini/Classi di concorso ADSS 1° Fascia** (Sostegno Scuola Secondaria di II° grado), nonché per gli **Ordini/Classi A046** (Scienze Giuridico-Economiche).

6- Più in particolare, quanto al **Sostegno 1° Fascia**, ha allo scopo:

- conseguito, in data **1.7.2021**, presso l'Università "Titu Maiorescu" di Bucarest (Romania), il relativo **titolo di specializzazione**, valido nel Paese di origine e riconosciuto ai sensi della disciplina eurounitaria recepita nell'ordinamento interno, come certificato dall'Ateneo con **attestato prot. n. 11933 del 23.7.2021**;
- prodotto, il **24.7.2021 (prot. n. 12378)**, la pertinente **domanda di riconoscimento** al Ministero dell'Istruzione.

7- Allo stesso modo, il **24.7.2021** ha parimenti inoltrato **richiesta di equivalenza** del titolo conseguito all'estero, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, nei confronti sia della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, sia del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca dell'ex M.I.U.R.-

8- Acquisita la sopraddeata istanza, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VII Ambito Territoriale di Avellino, con **decreto prot. n. 3655 del 7.8.2021**, ha, quindi, aggiornato le graduatorie relative agli elenchi aggiuntivi delle GPS per il personale docente a.s. 2021/2022, includendovi l'odierna ricorrente, collocata, rispettivamente, al **posto n. 56** (graduatoria ADSS 1° Fascia, **nella quale è collocata anche la controinteressata Maria Giuseppina Oliva**).

9- Dopodiché, in data **12.8.2021**, nel pieno rispetto dei termini stabiliti, la dott.ssa Filomena Gelormini ha regolarmente presentato anche la **domanda di partecipazione alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, co. 4 e segg., D.L. n. 73/2021**, chiedendo di concorrere per gli insegnamenti GPS Fascia 1 (ADSS – Sostegno Scuola Secondaria II° Grado), GPS Fascia 2 (A046 – Scienze Giuridico-Economiche).

10- Sta di fatto, però, che, in un secondo momento, l'odierna **ricorrente ha appreso dal sito web del Ministero di essere stata successivamente quanto immotivatamente esclusa dalla predetta graduatoria ADSS 1° Fascia**, a tal proposito rinvenendo sul predetto sito un provvedimento di disposizione generale n. AOOOUSPAV.REG.UFF.U.000571.08-02-21, oltremodo generico e non pertinente al caso di specie atteso che la ricorrente era ed è in possesso di tutti i requisiti previsti.

11- Per tal fatta, con apposita **diffida del 18.8.2021**, inoltrata all'USP di Avellino a mezzo pec in data 19.8.2021, la ricorrente ha invito e diffidato l'Amministrazione Scolastica a volerla prontamente reinserire nella graduatoria dalla quale era stata illegittimamente estromessa.

12- Con **decreto prot. n. 3807 del 25.8.2021**, l'Ufficio VII Ambito Territoriale di Avellino ha, però, incredibilmente **ripubblicato** le graduatorie GPS/Elenchi aggiuntivi del personale docente per la provincia di Avellino, **estromettendo la dott.ssa Filomena Gelormini** dalle Classi di concorso ADSS 1° Fascia (Sostegno Scuola Secondaria di II° grado), nelle quali, come anticipato, la ricorrente era stata precedentemente inserita con il suindicato decreto prot. n. 3655 del 7.8.2021 (**e nella quale tuttora è presente la controinteressata**).

13- Soltanto in data **26.8.2021**, l'USP di Avellino, con nota inoltrata a mezzo pec, ha riscontrato la diffida precedentemente fatta tenere dalla ricorrente, significando che l'ufficio aveva ricevuto precise direttive dagli organi sovraordinati nel senso che, in forza di recenti sentenze del T.A.R. del Lazio, il Ministero dell'Istruzione (M.I.) è stato ritenuto incompetente in merito alle istanze di riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero e non di per sé abilitanti, come i corsi di specializzazione su sostegno, ricadendo tale competenza nell'alveo del Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.).

Sicché, tutte le istanze di riconoscimento dei predetti titoli esteri dirette al M.I. non possono che essere rigettate per difetto di competenza.

14- Pur non menzionando alcun provvedimento di organo sovraordinato a fondamento di tale nota di riscontro, occorre subito osservare che, con **nota prot. n. 1219 del 10.8.2021**, emessa dal M.I.U.R. (*rectius*, Ministero dell'Istruzione), il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del M.I. ha soltanto reso un **parere** in merito alle previsioni del D.M. n. 51/2021:

- da un canto, ritenendo che *“il riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero e non di per sé abilitanti, come i corsi di specializzazione su sostegno, non rientri tra le competenze di questo Ministero dell'Istruzione, ricadendo invece nell'alveo delle competenze del Ministero dell'Università e della Ricerca”*;
- dall'altro, affermando che *“la Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici, infatti, ha competenza esclusivamente in ordine al riconoscimento dell'abilitazione alla professione docente conseguita all'estero, in applicazione della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, ma non dei titoli universitari finalizzati al successivo accesso alla professione”*;
- infine, concludendo, che *“tutte le istanze di riconoscimento dei titoli di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno indirizzate al Ministero dell'Istruzione non possono che essere rigettate per difetto di competenza”*.

Solo per completezza, aggiungasi pure che il suddetto parere, richiamando la **nota del M.U.R. prot. n. 20446 del 14.7.2021**, ha chiarito taluni aspetti procedurali concernenti il riconoscimento dei titoli conseguiti a Cipro.

Il presupposto da cui muove precipuamente le mosse l'impugnata esclusione è, all'evidenza, costituito dal fatto che, a dire dell'Amministrazione Scolastica, la ricorrente avrebbe non soltanto dovuto conseguire, ma anche ottenere – entro il termine del 31.7.2021 – il riconoscimento del titolo estero da parte delle Autorità italiane.

15- Sulla scorta di tali prodromi fattuali, lo stesso Dirigente dell'Ufficio VII Ambito Territoriale di Avellino, con **i vari decreti per l'innanzi impugnati**, ha individuato gli aspiranti docenti utilmente collocati nelle GPS di prima fascia per talune classi di concorso (fra le quali la ADSS), quali destinatari della proposta di assunzione a tempo determinato con decorrenza 1.9.2021, approvando i relativi elenchi.

Sennonché, sin da tali notazioni fattuali, emerge, con solare evidenza, l'erroneità, *de facto et de jure*, dei provvedimenti impugnati, la cui manifesta illegittimità va sanzionata – previa

sospensione dell'esecutività e/o adozione di idonee misure cautelari, anche monocratiche *ex art. 56 c.p.a.* – per i seguenti

MOTIVI:

I- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, CONV. CON L. N. 106/21 ART. 2, D.M. ISTRUZIONE PROT. N. 51 DEL 3.3.2021 - ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 – ART. 6, L. N. 241/90 – ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – ABNORMITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

1- Come accennato, l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie degli elenchi aggiuntivi delle GPS per le supplenze relative alle Classi ADSS (1° Fascia), disposta in seguito alla ripubblicazione delle medesime, per il tramite della disposizione generale n. AOOOUSPAV.REG.UFF.U.000571.08-02-21, nonché dalla successiva nota dell'USP Avellino del 26.8.2021 di riscontro alla diffida precedentemente inoltrata, muove precipuamente le mosse dal fatto che l'Amministrazione Scolastica ritiene che la ricorrente avrebbe non soltanto dovuto conseguire, ma anche ottenere - entro la data del 31.7.2021 - il riconoscimento del titolo estero da parte delle autorità italiane.

Di guisa che, non avendolo ottenuto e/o dovendone rigettare l'istanza regolarmente presentata nei termini siccome presentata al M.I. e non al M.U.R., la ricorrente è stata esclusa dalle graduatorie GPS/Elenchi Aggiuntivi per la classe di concorso ADSS 1° Fascia, nella quale era stata precedentemente inserita.

Ciò premesso, va subito osservato che l'odierna ricorrente ha **regolarmente prodotto** la relativa domanda di riconoscimento, inoltrandola al Ministero dell'Istruzione il 24.7.2021, nonché menzionandola dettagliatamente nella domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi proposta, immediatamente dopo, in pari data.

Tale era **l'unico onere** che la ricorrente era chiamata ad osservare: la previa presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero e la conseguente indicazione degli estremi di tale presentata istanza nella successiva domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi.

1.1- A ben vedere, infatti, ai fini sia dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi nei sensi previsti dalla normativa speciale di cui al D.M. n. 51 del 3.3.2021 (adottato, si badi, in applicazione dell'O.M. n. 60/2020), sia della partecipazione alla procedura straordinaria per la nomina dei docenti sul sostegno per l'anno scolastico 2021/2022 (ex art. 59, co. 4, del D.L. n. 73/2021, come conv. con L. n. 106/21), **non è affatto richiesto che**, alle previste date di scadenza dei termini, **il docente dovesse aver ottenuto anche il formale decreto di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero**.

E lo stesso dicasi anche per i successivi atti (D.M. n. 242 del 30.7.2021, nota prot. n. 25089 del 6.8.2021, avviso del 9.8.2021, nota prot. n. 25348 del 17.8.2021, etc.) emanati dal Ministero dell'Istruzione.

Da un'attenta lettura dei richiamati dettati normativi, emerge, infatti, come sia **richiesto soltanto di aver “conseguito” tale titolo e che si tratti di un titolo che possa essere riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente**.

Esattamente come è dato riscontrare nella vicenda di specie, atteso che, come accennato per l'innanzi:

- il titolo all'estero (Romania) è stato conseguito in data 1.7.2021;
- trattasi di titolo valido e riconoscibile per il quale, in data 24.7.2021, l'interessata ha presentato apposita domanda di riconoscimento;
- in pari data, l'odierna ricorrente ha inoltrato, altresì, domanda di riconoscimento di equivalenza *ex art. 38, D. Lgs. n. 165/2001*, come accennato per l'innanzi, in attesa di definizione.

Ogni altra differente interpretazione del dettato normativo regolante le procedure in questione si rivelerebbe del tutto destituita di fondamento per evidente violazione dei superiori principi comunitari, oltre che dello stesso articolato normativo di cui all'art. 59 del D.L. n. 73/2021, come conv. con L. n. 106/2021.

Vi è di più.

1.2- Sebbene il **D.M. n. 51/2021** riguardi una **procedura straordinaria** rispetto a quella ordinaria prevista e disciplinata dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, pur vero è che lo stesso D.M. n. 51/2021 contiene, all'**art. 7, co. 1**, una **clausola di salvaguardia** per mezzo della quale è sancito che per tutto quanto non espressamente previsto dal sopraddeuto decreto “*valgono*” le disposizioni contenute nella citata O.M.-

E tale ordinanza - all'**art. 7, co. 4, lett. e)** – prevede espressamente che, “*qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la*

presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo".

Così come è accaduto nella situazione controversa, considerato che la dott.ssa Filomena Gelormini ha proceduto proprio in tali precisi termini.

Con la conseguenza che - anche sotto tale aspetto - gli impugnati provvedimenti sono illegittimi e vanno annullati, con ogni ulteriore effetto di legge.

In altre e più semplici parole, l'immissione negli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle GPS per il sostegno non è impedita dalla circostanza che, in relazione al titolo conseguito all'estero, sia stata soltanto inoltrata la domanda di riconoscimento e non sia stato ancora effettivamente adottato il relativo decreto di riconoscimento, ben potendo (e dovendo) la P.A. ammettere tali candidati con riserva, sia negli elenchi aggiuntivi di prima fascia GPS, sia in relazione alla procedura straordinaria di immissione in ruolo bandita *ex art. 59, co. 4 e segg.*, del richiamato D.L. n. 73/2021.

Anche per tale motivo, gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, con ogni conseguenza.

Al riguardo, preme immediatamente evidenziare che Codesto Ecc.mo Tribunale ha recentissimamente avuto modo di pronunciarsi su fattispecie assolutamente identiche e sovrapponibili nelle quali l'USP di Salerno, **similmente a quanto posto qui posto in essere dall'USP di Avellino**, aveva escluso le ricorrenti dalle GPS/Elenchi Aggiuntivi - classi di concorso ADSS 1° Fascia - per le medesime identiche ragioni addotte dall'USP Avellino e sopra indicate.

Al riguardo, **Codesto Ecc.mo Tribunale** – con **sentenza breve n. 10466/21**, resa all'esito della c.d.c. del 5.10.2021 – ha espressamente avuto modo di statuire che “*a cogliere nel segno è l'evidenziato contrasto tra i provvedimenti gravati e le disposizioni contenute nell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, nella parte in cui hanno determinato l'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle graduatorie per le supplenze in qualità di docente munita di titolo conseguito all'estero ed in attesa di riconoscimento da parte del Ministero, senza invece prevederne l'inserimento con riserva [...] con specifico riferimento ai docenti che hanno conseguito i titoli di abilitazione e/o di specializzazione all'estero ha in particolar modo contemplato la possibilità di essere iscritti con riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze, nelle more della definizione del procedimento per il loro riconoscimento*”.

Ed ancora, la richiamata **sentenza breve n. 10466/21** prosegue precisando che “*dalla natura della lex specialis della richiamata ordinanza rispetto al procedimento di formazione delle GPS discende che l'Amministrazione sia tenuta a dare attuazione alle*

disposizioni in essa contenute, senza ulteriori margini di discrezionalità, venendo in rilievo in vero e proprio autovincolo per l'esplicarsi della successiva azione amministrativa e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento che di tutela della parità di trattamento tra i candidati, che risulterebbero certamente pregiudicati laddove si dovesse consentire all'Amministrazione di poter modificare o, comunque, di interpretare in maniera diversa e più restrittiva, le regole di partecipazione alla procedura già cristallizzata nell'atto generale a monte”.

In tal fatta, il Tribunale ha ulteriormente chiarito che la disposizione di cui all'art. 2 del D.M. n. 51/2021, nell'estendere il termine per acquisire i titoli di partecipazione alla procedura originariamente fissati, *“ha semplicemente previsto l'applicabilità della stessa anche ai soggetti con titolo conseguito all'estero, senza indicare alcuna restrizione ulteriore rispetto alla possibilità per gli stessi di essere inseriti negli elenchi aggiuntivi con riserva nelle more del riconoscimento del titolo conseguito, come previsto, in via generale, dall'ordinanza n. 60/2020 e così come consentito ai soggetti in precedenza inseriti nelle GPS [...] In altri termini, la disciplina generale riferita alla procedura di formazione delle GPS risulta essere stata interamente ed esaustivamente dettata dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, con conseguente necessità della sua unitaria applicazione sia alle graduatorie provinciali originarie che ai successivi elenchi aggiuntivi. Inoltre, anche a voler astrattamente ammettere che il sopravvenuto decreto ministeriale fosse stato autorizzato ad apportare delle modifiche a tali regole, circostanza che comunque il Collegio esclude per le ragioni sopra evidenziate, lo stesso non pare comunque aver dettato, in concreto, delle disposizioni che possano essere letteralmente interpretate nel senso di escludere la possibilità di ammissione con riserva dei candidati che abbiano conseguito i titoli di partecipazione all'estero nei termini previsti e che abbiano presentato, entro lo stesso termine, apposita domanda di riconoscimento”.*

Ed ancora, *“il successivo art. 59, co. 4 del d.l. n. 73/2021, nell'istituire un piano straordinario di assunzioni attingendo dalla prima fascia delle GPS e dagli elenchi aggiuntivi ha evidenziato come agli stessi <<possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021>>. La disposizione, dunque, pare dare continuità a quanto già statuito dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, riconoscendo la possibilità per gli aspiranti di essere iscritti con riserva negli elenchi aggiuntivi [...]. In altre parole, la circostanza che la conclusione di detti procedimenti di riconoscimento si protragga molto spesso ben oltre gli indicati termini procedurali, non pare poter costituire una valida ragione per derogare alle disposizioni contenute, in via generale, nell'ordinanza*

ministeriale n. 60/2020 con riferimento agli aspiranti all'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS che abbiano conseguito un titolo all'estero, ai quali, pertanto, non può certo chiedersi di dover sopportare il pregiudizio derivante dalla mancata osservanza dei termini imposti all'Amministrazione per la conclusione dei richiamati procedimenti di riconoscimento che, evidentemente, si risolve in una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai docenti che hanno invece beneficiato della riserva ai fini dell'inserimento nelle GPS originarie disciplinate dalla medesima ordinanza”.

E le stesse identiche conclusioni sono state acclamate sempre da Codesto Tribunale anche in altre sentenze brevi (**si veda, ad es., T.A.R. Lazio-Roma, sez. III-Bis, sent. n. 10455/21**). Esattamente questo il caso di specie, laddove – illegittimamente applicando ed interpretando la *lex specialis* sopra richiamata – l'Ufficio Scolastico ha escluso la ricorrente sol perché non aveva ottenuto, nei termini di cui al 31.7.21, anche il riconoscimento in Italia del titolo conseguito all'estero e che, invece, la predetta *lex specialis*, attentamente scrutinata nei sensi innanzi indicati, non richiedeva affatto, ben potendo essere ammessi con riserva in attesa dell'espletamento e della conclusione del relativo procedimento di riconoscimento.

Già solo per tale dirimente motivo, gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati.

*** **

II- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, CONV. CON L. N. 106/21 ART. 2, D.M. ISTRUZIONE PROT. N. 51 DEL 3.3.2021 - ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 – ART. 6, L. N. 241/90 – ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – ABNORMITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

2- Conseguentemente, per quanto innanzi esposto, anche gli impugnati atti amministrativi generali del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e Ricerca si rivelano illegittimi laddove e nella parte in cui non consentono ovvero vengono impropriamente intesi e/o interpretati nel senso che, relativamente ai titoli conseguiti all'estero, ammettono la partecipazione alla procedura in esame soltanto per coloro i quali abbiano non soltanto

conseguito, ma anche ottenuto il provvedimento di riconoscimento, senza possibilità di essere, nelle more, ammessi con riserva.

Del pari, i succitati atti sono illegittimi anche laddove e nella parte in cui vengono intesi e/o interpretati nel senso che precludono la proposizione della domanda di inserimento, con riserva, nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento.

2.1- A ben vedere, sia l'ordinanza ministeriale n. 60/2020, sia l'art. 59, co. 4 e segg., del D.L. n. 73/2021, come conv. con. L. n. 106/21, non richiedono affatto che il titolo conseguito all'estero debba anche, nei termini di scadenza indicati, essere stato espressamente riconosciuto con apposito provvedimento statale interno.

E ciò perché, come innanzi esplicitato, le disposizioni ivi contenute stabiliscono *expressis litteris* che il titolo anzidetto debba essere stato **conseguito** (in tal senso, l'art. 59, co.4, cit.) e che debba essere stato **dichiarato** come posseduto nella relativa istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS (art. 7, co. 4, lett. e, O.M. n. 60/2020), benché sprovvisto del formale decreto di riconoscimento richiesto in Italia, bastando, ai fini dell'iscrizione con riserva, la dichiarazione di presentazione della relativa domanda.

Ogni altra esegesi contrastante la testuale previsione contenuta negli atti succitati si pone in palese violazione dei superiori atti di cui innanzi, confliggendo, altresì, con i precisi dettami normativi appena richiamati.

In altre parole, ciò che la disciplina di settore richiede è soltanto il conseguimento del titolo di specializzazione in uno alla pronta trasmissione dell'apposita domanda di riconoscimento.

Nulla di più.

La mancata valutazione da parte dell'Amministrazione Scolastica del titolo conseguito all'estero ed in corso di riconoscimento, con domanda regolarmente presentata nei termini ai fini dell'inserimento nella prima fascia, integra, peraltro, una chiara ed ingiustificata **disparità di trattamento** rispetto a coloro i quali hanno parimenti soltanto conseguito (come richiesto) il titolo e sono stati inseriti nei relativi elenchi.

Ne consegue che, anche per tali ragioni, gli atti impugnati sono illegittimi e vanno, per quanto di ragione e di interesse annullati.

2.2- In ogni modo, ove dovesse occorrere, in via cautelativa e subordinata, la ricorrente impugna espressamente i succitati atti ministeriali sovraordinati dai quali ha tratto abbrivio la procedura di inclusione negli elenchi aggiuntivi menzionati, partitamente indicati in epigrafe, laddove fossero intesi in termini diversi e contrastanti con l'interesse fatto valere.

*** **

III- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 – ART. 6, L. N. 241/90 – ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – ABNORMITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

3- I motivi che precedono sono assolutamente dirimenti.

Ciò nondimeno, gli impugnati provvedimenti si rivelano illegittimi anche per altri motivi.

3.1- L’esclusione della ricorrente dalle graduatorie degli elenchi aggiuntivi delle GPS per le supplenze relative alle Classi ADSS (1° Fascia), disposta in forza degli atti sopra emarginati riposa ulteriormente, pur non essendo stata espressamente menzionata nei suddetti atti, su quanto esposto nella nota prot. n. 1219 del 10.8.2021 con la quale il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, nel rendere parere sulle previsioni del D.M. n. 51/2021 in merito ai titoli di specializzazione su posti di sostegno conseguiti all'estero, ha evidenziato che tutte le domande di riconoscimento inoltrate al Dicastero sarebbero viziate da incompetenza, dovendo, dunque, essere rigettate giacché rientranti, conseguentemente allo scorporo del M.I.U.R., fra le attribuzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca.

In ragione di ciò, ed in forza di atti di organi sovraordinati, l’Ufficio VII Ambito Territoriale di Avellino - avendo, l’odierna ricorrente (così come, perverso, anche altri soggetti), inoltrato domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero al Ministero dell’Istruzione e non al Ministero dell’Università e della Ricerca (asseritamente ritenuto competente) – si è vista esclusa dagli elenchi aggiuntivi delle GPS per il sostegno nelle quali però, in data 7.8.2021, in accoglimento della domanda presentata in data 24.7.2021, era stata precedentemente inserita.

In buona sostanza, la ricorrente è stata esclusa siccome ha presentato domanda di riconoscimento al Ministero dell’Istruzione e non al Ministero dell’Università e della Ricerca e, conseguentemente, l’Amministrazione Scolastica Provinciale, prendendo l’abbrivio da tale parere ministeriale, ha finito col ritenere che la domanda di riconoscimento per il titolo conseguito all'estero – che, si badi, la ricorrente ha

effettivamente inoltrato al Ministero dell'Istruzione entro il termine prestabilito – non sarebbe stata, invece, prodotta e/o comunque conseguita.

Tale ragione di esclusione – che muove sempre dal presupposto che è necessario non solo aver conseguito, ma anche ottenuto il riconoscimento del titolo entro i termini - si appalesa, all'evidenza, illegittima sotto molteplici profili.

3.2- Come noto, è principio pacifico nel nostro ordinamento – ormai ampiamente positivizzato dal combinato disposto degli **artt. 1, co. 1, 2-bis, e 6 della L. 7.8.1990, n. 241** – che, dinanzi alla proposizione di un'istanza ad Amministrazione che si ritiene incompetente, quest'ultima, lungi dal poter rimanere semplicemente inerte ovvero limitarsi formalmente a rigettare l'istanza per tale ragione, è tenuta – nel rispetto delle norme appena citate, oltre che in ossequio ai più generali **principi di economicità, buona fede e leale collaborazione** – a trasmettere la richiesta all'Amministrazione ritenuta competente, la quale provvederà poi ad istruire e decidere la pratica.

Al riguardo, la giurisprudenza ha, infatti, avuto modo di statuire che *“costituisce principio generale del vigente procedimento amministrativo che l'amministrazione, ove non si ritenga competente ad evadere la pratica oggetto d'istanza di un cittadino, è tenuta ad inviarla all'ufficio competente, tenendo informato di ciò il richiedente e, laddove previsto, anche a fornire all'amministrazione competente il proprio contributo istruttorio. Tale principio è normativamente sancito dall'art. 2 comma 3 D.P.R. n. 1199 del 1971 in materia di ricorsi gerarchici, ma è applicabile ad ogni istanza presentata alla P.A. (TAR Piemonte, sent. n. 1136/2013)”* (T.A.R. Campania-Salerno, Sez. II, sent. n. 2191/2015; T.A.R. Piemonte, Sez. I, sent. n. 1136/2013).

Dunque, l'istanza eventualmente indirizzata ad un plesso amministrativo non competente non è *tamquam non esset* ovvero inesistente, bensì perfettamente valida ed esistente, dovendo, piuttosto, essere inoltrata, da parte della stessa P.A. che l'ha ricevuta, alla P.A. ritenuta competente.

Tutto qui.

Per tal fatta, a tutto voler ritenere sussistente tale incompetenza, nella specie si è di fronte ad una **mera incompetenza relativa** e non certo assoluta, vieppiù considerato che la scorporo del M.I.U.R. è avvenuto soltanto nel 2020 e le prime sentenze sul riparto delle competenze in tal senso sono del 2021.

Ne discende, pertanto, che l'ulteriore assunto su cui riposa il provvedimento impugnato - cioè a dire, che vanno esclusi i docenti che hanno conseguito all'estero abilitazione su posto di sostegno non riconosciuta qualora non risulti prodotta per essa l'istanza di riconoscimento - è completamente viziato in quanto **la domanda in questione è stata**

effettivamente inoltrata al Ministero dell'Istruzione ai fini dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi per cui si discute.

Il **travisamento** che inficia il provvedimento estromissivo gravato non appare dubitabile. Contestualmente, è indiscutibile la più che **totale buona fede** del privato istante, il quale non può, in alcun modo, essere pregiudicato anche perché, come provato in atti, i moduli da utilizzarsi a tali fini sono contenuti nell'unico sito web (www.miur.gov.it), condiviso da entrambi i Ministeri in parola, tuttora intestato quale M.I.U.R., nell'apposita pagina (www.miur.gov.it/riconoscimento-professione-docente?fbclid=IwAR2T2Uo6_nsapxgdwIx_e3Zgl2uPCQFCaVPzVZCZldBZi3cyTvzjX2CR7jA) nella quale sono, appunto, riportate esattamente le medesime modalità seguite dalla ricorrente nella situazione di specie.

Con la conseguenza che non può addebitarsi a detrimento dell'interessata la contraddittorietà dell'azione del Dicastero, il quale avrebbe avuto l'onere di aggiornare gli atti pretesi prima di sanzionare la presunta inidoneità di quelli già resi disponibili attraverso il proprio canale istituzionale.

Già solo per tale profilo, la disposta esclusione si rivela erronea e antigiuridica, atteso che – seppur presentata a Ministero asseritamente ritenuto incompetente – l'istanza in parola non può certo essere, sol per questo, ritenuta addirittura inesistente ovvero non prodotta, dovendo invece essere legittimamente trasmessa al Ministero ritenuto competente a decidere.

Ne discende, pertanto, che l'esclusione disposta nei confronti della ricorrente – la quale ha regolarmente prodotto la domanda di riconoscimento, che ha poi indicato anche nella successiva domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi nelle successive caselle all'uopo previste dalla piattaforma di inoltro istanze on-line – è del tutto illegittima e va annullata.

Ma non basta.

3.3- A ciò aggiungasi che la **nota prot. n. 1219 del 10.8.2021** è, a ben vedere, un **mero parere interno non vincolante** che – in un certo qual modo – si limita soltanto a preannunziare alle Amministrazioni Scolastiche periferiche l'orientamento che l'Amministrazione Scolastica centrale assumerà nella definizione delle domande di riconoscimento inoltrate: **domande che, però, risultano tuttora pendenti e non ancora definite.**

Men che meno nel dovuto rispetto del **giusto procedimento** che governa l'iter procedurale volto a definire l'istanza di che trattasi (eventuale preavviso di diniego, rispetto delle garanzie partecipative, provvedimento conclusivo, etc.).

Anche sotto tale profilo, emerge - dunque - l'illegittimità sia del provvedimento di ripubblicazione delle GPS per la provincia di Avellino del 25.8.2021, oltre che di tutte le successive ripubblicazioni ed integrazioni delle graduatorie per le classi ADSS indicate in epigrafe, sia della pure impugnata (per quanto di ragione) nota prot. n. 1219 del 10.8.2021, nonché della singola esclusione disposta e della successiva nota USP Avellino del 26.8.2021 di riscontro della precedente diffida fatta tenere dalla ricorrente.

3.4- In relazione a tale nota, occorre soltanto, per mero scrupolo, aggiungere che la stessa menziona, a sua volta, la nota Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale degli Ordinamenti della Formazione Superiore e del Diritto alla Studio prot. n. 20446 del 14.7.2021, la quale fa riferimento soltanto ai casi di titoli conseguiti all'estero nello Stato di Cipro.

È di solare chiarezza, per quel che concerne l'odierna ricorrente, che tale nota rimanga completamente priva di pregio, atteso che l'odierna ricorrente ha conseguito il titolo di specializzazione in tutt'altro Paese Comunitario (la Romania) e non certo a Cipro.

*** **

IV- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 – ART. 6, L. N. 241/90 – ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO, BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – ABNORMITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

4- L'interposto (preteso) *deficit* di produzione della domanda di riconoscimento del titolo estero presentata dalla dott.ssa Filomena Gelormini si rivela illegittimo anche sotto altro profilo.

4.1- Va, invero, osservato che **è stato lo stesso Ministero ad aver indicato le modalità di presentazione delle domande, venendo, così, pedissequamente seguito dalla ricorrente.** Per di più, a ben leggere, l'**ordinanza ministeriale n. 60/2020**, all'**art. 1, co. 2** – rubricato "*oggetto e definizioni*" - stabilisce espressamente che "*ai fini della presente ordinanza, sono adottate le seguenti definizioni: a) Ministro: il **Ministro dell'Istruzione**; b) Ministero: il **Ministero dell'Istruzione** ...*".

Orbene, all'**art. 7, co. 4, lett. e), della predetta O.M.**, si fa espresso richiamo al titolo di accesso conseguito e riconosciuto dal “*Ministero*”, di talché è la stessa Amministrazione Scolastica centrale ad aver indicato il Ministero dell'Istruzione quale articolazione ministeriale statale competente all'evasione delle domande di riconoscimento in questione. Anche sotto tale profilo, è principio generale, vieppiù applicato in caso di procedure selettive, che **le eventuali contraddizioni interne agli atti e provvedimenti della P.A. non possono certo riverberarsi in danno del privato istante, che legittimamente si affida a detti atti.**

L'Amministrazione è, altresì, tenuta ad osservare il **principio del *clare loqui*** proprio per modo da evitare al privato errori e/o mancanze nella presentazione delle proprie istanze.

Anche al riguardo, la giurisprudenza ha specificatamente statuito che “*nell'esaminare le domande dei privati, l'Amministrazione è tenuta a provvedere in termini chiari ed espressi nel rispetto dell'obbligo del clare loqui, in ottemperanza ai principi, di portata generale, di affidamento, legittima aspettativa, trasparenza, chiarezza e leale collaborazione tra P.A. e privati, nonché correttezza e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost.*” (**T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, sent. n. 4793/2015**).

E, nel caso di specie, i suddetti principi a tutela del privato istante sono, all'evidenza, stati completamente violati, sicché – anche per tale motivo – la disposta esclusione della ricorrente è illegittima e va annullata.

*** **

V- VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 21-QUINQUES E 21-NONIES, L. N. 241/90 - ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 – ART. 6, L. N. 241/90 – ART. 7, L. N. 241/90 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PROVVEDIMENTI DI SECONDO GRADO) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – ABNORMITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

5- Con il precedente **decreto prot. n. 3655 del 7.8.2021**, l'Ufficio avellinese aveva correttamente e legittimamente accolto la domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS per il sostegno 1° Fascia presentata dalla ricorrente in data 24.7.2021, **collocandola al 56esimo posto**.

Epperò, coi successivi provvedimenti qui impugnati, l'Amministrazione Scolastica ha incredibilmente quanto sorprendentemente inteso ripubblicare le graduatorie in parola, stavolta escludendovi la ricorrente.

In tal fatta, i provvedimenti impugnati – siccome non riposanti certo su una condotta illecita astrattamente imputabile all'istante, bensì su una valutazione discrezionale tenuta dalla stessa P.A., eppoi modificata soltanto in un secondo momento (ad opera, peraltro, di una nota del 10.8.2021, successiva rispetto all'approvazione della precedente graduatoria avvenuta in data 7.8.2021) – costituisce, a tutti gli effetti, un vero e proprio **provvedimento di secondo grado**, che – come tale – deve osservare quelli che sono i **principi generali dell'ordinamento in tema di autotutela**, ora posti dall'**art. 21-nonies, della L. n. 241/1990** ovvero, al più, dall'**art. 21-quinquies**, della medesima “legge sul procedimento” in tema di revoca.

Principi che, nella specie, sono stati macroscopicamente trasgrediti.

In disparte la circostanza che, per i motivi innanzi esposti, la precedente inclusione della ricorrente nelle classi di concorsi in questione non era affatto illegittima ovvero non dovuta, l'esclusione ed il decreto prot. n. 3807/2021 sono stati adottati senza il rispetto delle previste **garanzie partecipative ex art. 7 della L. n. 241/1990**, le quali debbono sempre essere osservate nei casi di procedimenti di secondo grado in autotutela, volti, come nella specie, ad incidere negativamente su posizioni specifiche in capo ad un determinato soggetto.

Già solo per tale ragione, l'impugnato provvedimento è illegittimo e va annullato.

Allo stesso modo, non viene affatto esplicitata la benché minima **ragione di interesse pubblico** a tale esclusione che non può nemmeno essere ritenuta *in re ipsa* ovvero coincidere con una pretesa legalità violata che, allo stato, è parimenti insussistente.

Né si è tenuto conto della **posizione del destinatario** ai fini dell'adozione del provvedimento.

Sono di tutta evidenza le clamorose illegittimità di cui il provvedimento di secondo grado in questione è irrimediabilmente affetto.

*** **

VI- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, CONV. CON L. N. 106/21 ART. 2, D.M. ISTRUZIONE PROT. N. 51 DEL 3.3.2021 - ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 – ART. 6, L. N. 241/90 – ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DI FATTO E DI

DIRITTO – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – ABNORMITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

6- Sono, infine, **illegittimi, in via derivata**:

- tanto il **decreto dirigenziale Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII – Ambito Territoriale di Avellino prot. n. 4025 del 9.9.2021** di pubblicazione dell'elenco dei docenti assegnatari degli incarichi annuali GPS, con relativo elenco
- quanto i successivi **decreti dirigenziali Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII – Ambito Territoriale di Avellino prot. n. 4041 del 10.9.2021, prot. n. 4140 del 20.9.2021, prot. n. 4308 del 30.9.2021, prot. n. 4388 del 6.10.2021 e prot. n. 4425 dell'8.10.2021** di ulteriore successiva ripubblicazione ed integrazione elenco docenti coi relativi elenchi.

L'Amministrazione Scolastica, infatti, ha variamente ripubblicato le graduatorie in vista delle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2021/2022, continuando ad escludere la ricorrente per le ragioni già precedentemente esplicate, provvedendo anche ad individuare gli aspiranti docenti, utilmente collocati nelle GPS di prima fascia per talune classi di concorso, fra cui la ADSS, quali destinatari della proposta di assunzione.

Cosicché, in ragione della operata (illegittima) esclusione della ricorrente per i motivi sopra esposti, quest'ultima, benché abbia presentato la domanda entro il termine prescritto, non è stata chiamata in quanto non più ricompresa negli elenchi aggiuntivi della prima fascia per il sostegno.

Per tale via, annullata la disposta esclusione dell'interessata dai richiamati elenchi aggiuntivi, anche i provvedimenti di chiamata in servizio/proposta di assunzione dei docenti inclusi nelle relative graduatorie, ai sensi dell'art. 59, co. 4 e segg., del D.L. n. 73/2021, si rivelano illegittimi, sempre in via derivata, dovendo essere, pertanto, annullati, con ogni ulteriore conseguenza favorevole nei confronti della ricorrente.

*** **

ISTANZA EX ART. 41, CO. 4, C.P.A. DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

Il numero dei docenti inseriti nelle graduatorie per le classi di concorso per il sostegno è di ben oltre 50 per la graduatoria ADSS.

All'evidenza, un'eventuale notifica a tutti i soggetti inseriti in tali graduatorie si rivela particolarmente gravosa e difficile da effettuare nei modi ordinari, sicché - ai sensi dell'art. 41, co. 4, c.p.a. - si avanza all'Ecc.mo Presidente rispettosa istanza affinché Voglia disporre che le notifiche in questione vengano effettuate per pubblici proclami, prescrivendone all'uopo le modalità.

*** **

SULLA RICHIESTA MISURA CAUTELARE DI SOSPENSIONE.

Più che di *fumus* deve parlarsi di provata fondatezza del ricorso.

Gli impugnati provvedimenti di esclusione e ripubblicazione delle graduatorie, assunti dall'Ufficio VII Ambito Territoriale di Avellino, fondano precipuamente su **dati non rispondenti ad effettività**, ovverosia sulla ritenuta necessità di aver non solo conseguito, ma anche ottenuto – entro il termine del 31.7.21 – il provvedimento di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero, nonché sulla presunta assenza della richiesta di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero, per vero, inoltrata il 24.7.2021.

Cosicché, è palese l'erroneità, già in fatto, delle motivazioni poste a base dei provvedimenti avversati.

Così come anche l'esclusione dalle predette graduatorie per mancato conseguimento del riconoscimento del titolo estero è dato oltremodo illegittimo, tale riconosciuto anche da Codesto Ecc.mo Tribunale con recentissime sentenze ed ordinanze.

Nondimeno, quanto al *periculum*, il pregiudizio patito non può che essere grave ed irreparabile, atteso che la dott.ssa Filomena Gelormini è stata **esclusa** dagli elenchi aggiuntivi delle GPS per il sostegno 1° Fascia, vedendosi, perciò, completamente **impossibilitata ad essere chiamata in servizio quale supplente per l'anno scolastico 2021/2022**.

Sicché, nella persistenza dell'estromissione della deducente dai suddetti elenchi aggiuntivi, lo scorrimento delle graduatorie, con la copertura dei posti comporta l'inevitabile **perdita del bene della vita** agognato dalla predetta.

L'espulsione determina, peraltro, l'**esiziale carenza del requisito necessario alla partecipazione alla procedura straordinaria indetta ai sensi dell'art. 59 del D.L. 25.5.2021, n. 73, come convertito con L. 23.7.2021, n. 106.**

Al riguardo, è il caso di ribadire che le disposizioni contenute ai commi 4 e segg. del citato art. 59 consentono ai docenti ricompresi nei menzionati elenchi, **esclusivamente per l'a.s. 2021/2022**, non soltanto di essere chiamati a tempo determinato, ma anche di svolgere in tale anno il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.

59/2017 (co. 6), superato il quale possono venire assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo (co. 8).

Ne deriva che, con la disposta esclusione, viene a determinarsi la sottrazione di un ineludibile **requisito di partecipazione al procedimento speciale di reclutamento** e, dunque, il rigetto anche dell'istanza avanzata per tale procedura selettiva, varata esclusivamente ed eccezionalmente per **questo anno**.

Di guisa che **la ricorrente ha pieno interesse, non altrimenti ristorabile, ad essere inserita, anche con riserva, negli elenchi aggiuntivi 1° Fascia delle graduatorie GPS per le classi di concorso ADSS, onde venire chiamata in servizio ai sensi della procedura cui ha legittimamente partecipato.**

*** **

CONCLUSIONI:

- Alla stregua dei motivi svolti, si chiede a Codesto Ecc.mo T.A.R. di accogliere il ricorso, previa sospensione dell'efficacia e/o l'adozione di idonee misure cautelari, nonché previa concessione di idonee misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.-
- Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e competenze del giudizio e della fase cautelare, **con espressa istanza di distrazione in favore dei difensori e procuratori costituiti quali antistatari.**
- Ai sensi della normativa vigente sulle spese di giustizia, **si dichiara che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato dimidiato di iscrizione a ruolo di € 325,00.**

Salerno-Roma, lì 19.10.2021

avv. Francesco Botti

avv. Pasquale D'Angiolillo

avv. Giuseppe Crescenzo

**ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO R O M A**

**ISTANZA PER LA
CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE
EX ART. 56 C.P.A.**

In ragione di quanto ampiamente dedotto per l'innanzi, sussistono i presupposti dell'estrema gravità ed urgenza *ex art. 56 c.p.a.*, tali da richiedere l'adozione di idonee misure cautelari monocratiche non altrimenti procrastinabili in attesa della prima camera di consiglio utile. Come ampiamente rappresentato, infatti, l'inclusione negli elenchi suppletivi alle GPS, dai quali la ricorrente è stata estromessa:

- per un verso, costituisce ineludibile **presupposto per la chiamata in servizio dei docenti supplenti**, reclutati per la copertura dei posti rimasti scoperti all'esito della procedura ordinaria;
- per altro verso, integra una **fase essenziale della procedura straordinaria di reclutamento disposta esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022**, il cui inizio è oramai alle porte.

In tal fatta, essendo tuttora non ricompresa in graduatoria ADSS 1 Fascia (ove precedentemente era stata correttamente inserita), la ricorrente corre il manifesto e serissimo rischio che – effettuate tutte le relative chiamate a copertura dei posti disponibili e decorso ulteriore tempo – l'interesse per il quale è stata proposta istanza cautelare verrebbe irreparabilmente compromesso.

Allo stesso modo, la concessione di idonee misure cautelari *ex art. 56 c.p.a.* nel senso di consentire alla ricorrente l'**ammissione con riserva all'ulteriore corso delle procedure**, per effetto della presentazione dell'istanza telematica di attribuzione degli incarichi di supplenza, regolarmente inviata entro il 21.8.2021, non solo consentirebbe di non vedere pregiudicata la propria tutela giurisdizionale, ma non contrasterebbe nemmeno con l'interesse pubblico, giacché non inciderebbe affatto sull'anno scolastico.

Ciò, in linea con i numerosi precedenti di Codesto Ecc.mo T.A.R., il quale, nel trattare analoghe questioni, le ha addirittura accolte con sentenze brevi ovvero ordinanze cautelari (**si veda, ad es., T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III-Bis: sentenze nn. 10455/2021; 10466/2021; ordinanze nn. 5359/2021; 5362/2021; 5414/2021**).

Sotto tale profilo, appare, pertanto, evidente la sussistenza all'attualità dei presupposti dell'estrema gravità ed urgenza per la concessione dell'invocata misura cautelare

monocratica, alla luce del fatto che, nell'attesa della celebrazione della prima udienza camerale, le ulteriori chiamate in servizio sono suscettibili di pregiudicare definitivamente il bene della vita cui la ricorrente legittimamente aspira, con tutte le ripercussioni del caso.

*** **

Tanto premesso e dedotto, richiamate le conclusioni per l'innanzi rassegnate, sussistendo le ragioni di cui all'art. 56, c.p.a., i sottoscritti avvocati, difensori e procuratori

chiedono

all'Ill.mo Sig. Presidente di voler accogliere la presente istanza *ex art. 56 c.p.a.* e, per l'effetto, nelle more della prima camera di consiglio a celebrarsi, adottare idonee misure cautelari monocratiche volte a consentire alla ricorrente di essere ammessa, con riserva, negli elenchi aggiuntivi GPS 1° Fascia richiesti e conseguentemente chiamata in servizio nell'ambito dell'ulteriore corso della procedura di attribuzione degli incarichi, come da istanza regolarmente inviata entro il 21.8.2021.

Qualora ritenuto di necessità, i difensori sin d'ora si rendono disponibili ad essere sentiti dall'Ill.mo Sig. Presidente, anche con modalità telematiche da remoto.

Salerno-Roma, lì 19.10.2021

avv. Francesco Botti

avv. Pasquale D'Angiolillo

avv. Giuseppe Crescenzo

Botti
Francesco

Firmato digitalmente da
Botti Francesco
Data: 2021.10.19
17:42:41 +02'00'

D'Angiolillo
Pasquale

Firmato digitalmente da
D'Angiolillo Pasquale
Data: 2021.10.19
17:52:17 +02'00'

Firmato
digitalmente da
**Giuseppe
Crescenzo**

CN = Crescenzo
Giuseppe
C = IT

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto cautelare del Presidente del T.A.R. Lazio-Roma, Sezione III-bis, n. 5695/2021, pubblicato il 20.10.2021, reso sul ricorso (R.G. n. 10170/2021), che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami.

Lo svolgimento del processo può essere seguito dalle parti consultando il sito della Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), mediante l'inserimento del suddetto numero di registro generale del ricorso e attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.